



**REGIONE
PUGLIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 35 del registro

OGGETTO: D.Lgs. 502/1992 – L.R. 20/2015 – Designazione componente regionale in seno al Collegio Sindacale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 3-ter del D.Lgs n. 502/92 s.m.i. come modificato dalla L. n. 190/2014, che ha previsto una riduzione, fra l’altro, del numero dei componenti dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie, disponendo che *“il collegio sindacale (...) è composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero di Grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali”*.

Vista altresì la Legge Regionale n. 20 del 10/4/2015, con la quale la Regione Puglia ha recepito la riduzione del numero dei componenti dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie introdotta dalla citata L. n. 190/2014, prevedendo, all’art. 1, co. 2, che i Collegi Sindacali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del SSR sono composti da tre membri, dei quali uno designato dal Presidente della Regione Puglia previa intesa con l’Università interessata, uno designato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, uno designato dal Ministro della Salute.

Visto il medesimo art. 3-ter del D.Lgs n. 502/92 s.m.i., il quale stabilisce inoltre che *“il collegio sindacale dura in carica tre anni”*.

Viste le modalità procedurali di nomina del Collegio Sindacale ed il trattamento economico dei relativi componenti di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 502/92 s.m.i., in base ai quali *“il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta (...); L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti”*.

Visto l'art. 28 della L.R. n. 4/2010 s.m.i., in base al quale i componenti dei Collegi sindacali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale non possono essere rinominati o nominati per più di due mandati consecutivi.

Vista la nota prot. n. 9924 del 2/7/2019 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria *“Ospedali Riuniti”* di Foggia rappresentava l'avvenuta scadenza del Collegio Sindacale in carica richiedendo, nel contempo, la designazione del componente di competenza regionale.

Considerato che a seguito degli intercorsi accordi con il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Foggia, giuste note prot. n. 2019-UNFGCLE-0029683 del 17/7/2019 del Magnifico Rettore dell'Università di Foggia e prot. n. 048/SP dell'8/1/2020 del Presidente della Giunta Regionale, l'intesa sul nominativo del componente di competenza regionale da designare in seno al Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria *“Ospedali Riuniti”* di Foggia è stata raggiunta sul nominativo del Prof. Antonio Corvino, che risulta iscritto al n. 142634 del Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

DECRETA

Art. 1 – Il Prof. Antonio Corvino è designato – ai sensi dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dell’art. 1, co.2, della L.R. n. 20/2015 – quale componente regionale in seno al Collegio Sindacale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, che risulta iscritto al n. 142634 del Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Art. 3 – Il presente decreto non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio della Regione Puglia.

Art. 4 – Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994.

Bari, 17 GEN. 2020

Michele Emiliano
